## **DELIBERA N. 130/97**

## AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL CASO VETRERIA BALLARINI SAS VERSO ENEL SPA

## L'AUTORITA'

- Nella riunione del 2 dicembre 1997;
- Premesso che:
  - in data 17 settembre 1997 l'Unione Nazionale Consumatori Comitato di Rho inviava all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), per conto della sua associata Vetreria Ballarini Sas (di seguito: la segnalante), con sede legale in Arluno (Milano) in c.so Papa Giovanni XXIII n.129, un reclamo, nei confronti dell' Enel SpA (di seguito: l'Enel) in relazione alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettuati dalla segnalante per il periodo giugno 1993 agosto 1995 che, a causa del malfunzionamento del contatore di energia attiva, risultavano non correttamente fatturati;
  - a seguito di tale ricostruzione l'Enel richiedeva alla segnalante la somma di Lit.2.306.920 oltre IVA, quale conguaglio per i consumi effettuati nel periodo sopra riportato, che la segnalante provvedeva a contestare, opponendo il proprio rifiuto al richiesto pagamento;
- Visto l'art.2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481;
- Visto l'art.8, comma 2, del contratto di fornitura sottoscritto fra l'Enel e la segnalante nel quale si prevede, tra l'altro, che "Le spese per verifiche ai misuratori.....fanno carico all'Enel che ricostruirà i prelievi..... dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o contrariamente dal mese in cui è stata effettuata la verifica";
- Visto l'art.4 del regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale sul caso Vetreria Ballarini verso Enel Spa" (PROT. AU/97/208), e l'allegata "Relazione sul caso Vetreria Ballarini Enel", predisposta dal dott. Roberto Malaman, nella sua

posizione di Direttore della Divisione consumatori e utenti dell'Autorità, da cui risulta l'impossibilità di determinare con esattezza il momento di rottura del contatore;

- Ritenuto che l'Enel non stia correttamente applicando il disposto contrattuale sopra richiamato, tenendo così un comportamento lesivo dei diritti dell'utente, che potrebbe cagionare un danno economico alla segnalante qualora l'Enel insistesse nelle sue richieste:
- Su proposta del Presidente

## DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria formale ai fini dell'adozione nei confronti di Enel SpA di un provvedimento ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995 n. 481, in relazione alla richiesta di conguaglio inviata alla Vetreria Ballarini Sas conseguenti alla ricostruzione dei consumi effettuati dalla stessa Enel SpA, per il periodo giugno 1993 agosto 1995;
- Di designare, quale relatore per l'Autorità il prof. Sergio Garribba;
- Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di Direttore della Divisione consumatori e utenti dell'Autorità la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per l'attuazione della presente delibera;
- Di fissare in 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui potranno essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta una audizione finale;
- Di stabilire che il procedimento dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dello stesso;
- Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.